

TITOLO

REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE DELLE FIGURE PROFESSIONALI PER LA QUALITÀ E L'AMBIENTE

Quality Management Technician (QMT)

Quality Systems Manager (QSM)

Environmental System Manager (ESM)

In allegato sono trattate anche le seguenti Figure:

Expert Junior (QEJ, EEJ)

Quality Professional (QP)

01	09/01/2012	Validità EQDL Full per iscrizione Registro QMT ed aggiunta possibilità di valutare altri percorsi formativi per iscrizione Registri QMT, QSM, ESM Correzioni a seguito modifica accordi tra AICQ ed EOQ	G. Bacile	R. De Pari	V. Mazzaro
00	04/01/2010	Nuova numerazione e completa revisione; sostituisce i precedenti Bandi SICEP QP-QSM, QMT, ESM e QEJ	G. Bacile	R. De Pari	G. Mattana
Rev.	Data	Motivo Revisione	Preparato da RDS SICEP AICQ SICEV	Verificato da Direttore AICQ SICEV	Approvato da Presidente AICQ SICEV

INDICE

1	SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE	4
2	DOCUMENTI	4
2.1	Documenti di base	4
2.2	Documenti applicabili	4
2.3	Documenti di riferimento	4
3	LE FIGURE PROFESSIONALI – DEFINIZIONI ED ACRONIMI	5
3.1	Quality Management Technician (QMT).....	5
3.2	Quality System Manager (QSM).....	5
3.3	Environmental System Manager (ESM)	6
3.4	Quality Auditor (QA).....	6
3.5	Environmental System Auditor (ESA).....	6
3.6	Ulteriori acronimi	6
4	REQUISITI PER LA CERTIFICAZIONE INIZIALE DEI QMT, QSM ED ESM.....	6
4.1	Generalità	6
4.2	Requisiti di Base	6
4.3	Requisiti Specifici per l'iscrizione al registro dei QMT.	7
4.4	Requisiti Specifici per l'iscrizione al registro dei QSM.	8
4.5	Requisiti Specifici per l'iscrizione al registro degli ESM.	10
5	DOMANDA D'ISCRIZIONE AI REGISTRI	11
5.1	Documentazione da presentare	11
5.2	Esame delle Domande	11
6	ISCRIZIONE AL REGISTRO DI COMPETENZA	11
7	SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CERTIFICAZIONE	12
7.1	Sospensione	12
7.2	Revoca.....	13
8	RECLAMI E RICORSI.....	14
8.1	Reclami.....	14
8.2	Ricorsi.....	14
9	CONCESSIONE ALL'UTILIZZO DEI CERTIFICATI E DEL MARCHIO AICQ SICEV	15
9.1	Premessa.....	15
9.2	Oggetto e termini	15
9.3	Durata e rinnovo	17
9.4	Risoluzione	18
9.5	Arbitrato	18
10	MANTENIMENTO DELL'ISCRIZIONE NEI REGISTRI.....	19
11	MODALITÀ E TERMINI DI PAGAMENTO.....	19
	ALLEGATO A - REGISTRO EXPERT JUNIOR.....	20
A.1	Premessa	20
A.2	Scopo e campo di applicazione	20
A.3	Qualifiche ammesse.....	20
A.4	Requisiti per l'iscrizione al registro degli Expert Junior.	20

A.5	Modalità per la domanda di iscrizione al registro	21
A.6	Esame delle domande.....	22
A.7	Iscrizione nel registro nazionale dei QEJ	22
A.8	Reclami e ricorsi	22
A.9	Concessione all'utilizzo dei certificati e del marchio aicq sicev	22
A.10	Mantenimento dell'iscrizione al registro.....	22
A.11	Modalità e termini di pagamento	22
ALLEGATO B - PASSAGGIO DEI QP NEL REGISTRO QSM		23
B.1	Abolizione del Registro QP e trasferimento d'ufficio degli iscritti nel Registro QSM	23
B.2	Identificazione	23

1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente documento definisce le figure professionali nell'ambito dei Sistemi di Gestione per la Qualità e per l'Ambiente istituite a livello europeo, espone i requisiti necessari per potere accedere alla certificazione delle loro competenze ed indica le modalità di iscrizione ai relativi registri. Il regolamento stabilisce anche le condizioni per mantenere la certificazione e l'iscrizione al registro.

Al termine del presente Regolamento son inseriti due allegati:

Allegato A Registro degli Expert Junior - Definisce i requisiti necessari per poter accedere al registro degli *EXPERT JUNIOR* ed indica le modalità di iscrizione e mantenimento. Si applica a tutti coloro che hanno effettuato una formazione specifica nel campo dei Sistemi di Gestione per la Qualità e/o per l'Ambiente in accordo ai programmi per le figure QSM o ESM (punti 4.4.3 o 4.5.3) ed hanno superato i relativi esami.

Allegato B Passaggio dei QP nel Registro QSM – Riporta le motivazioni e le modalità per l'abolizione del Registro QP e trasferimento d'ufficio degli iscritti nel Registro QSM.

2 DOCUMENTI

I documenti che seguono si intendono utilizzati per quanto di competenza di ciascuna figura professionale trattata nel presente documento.

Se non è esplicitamente citata, s'intende che l'edizione valida dei documenti è l'ultima emessa.

2.1 DOCUMENTI DI BASE

- ISO IEC 17024:2004 – Valutazione della conformità –Requisiti generali per gli organismi operanti la certificazione delle persone.

Il presente regolamento è in accordo con lo schema europeo EOQ (European Organization for Quality) descritto nei documenti:

- EOQ-CS9000-2009 (01-07-2009): EOQ Certification Scheme for Quality Management Personnel
- EOQ-CoS9000-2009 (01-07-2009): EOQ Requirements for Quality Management Personnel (Competence Specification).
- EOQ-PRU-003 (ed. 1 02-99): EOQ Environmental Personnel Registration Scheme

2.2 DOCUMENTI APPLICABILI

- Manuale del Sistema di Gestione per la Qualità di AICQ SICEV e relative Procedure
- UNI EN ISO 9001:2008 – Sistemi di Gestione per la Qualità - Requisiti
- UNI EN ISO 14001:2004 – Sistemi di Gestione Ambientale – Requisiti e guida per l'uso
- COD-01 - Codice di comportamento

2.3 DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

- UNI EN ISO 9000:2005 – Sistemi di gestione per la Qualità – Fondamenti e vocabolario
- UNI CEI EN ISO/IEC 17000:2005 – Valutazione delle conformità – Vocabolario e principi

generali

- UNI EN ISO 9004:2009 - Gestire un'organizzazione per il successo durevole - L'approccio della gestione per la qualità
- UNI ISO 14004:2005 - Sistemi di gestione ambientale - Linee guida generali su principi, sistemi e tecniche di supporto
- UNI ISO 14050 – Gestione ambientale - Vocabolario
- Regolamento (CE) N. 761/2001 sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS)
- Regolamento (CE) N. 196/2006, che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per tenere conto della norma europea EN ISO 14001:2004 e che abroga la decisione 97/265/CE
- UNI EN ISO 19011:2003 – Linee Guida per gli audit di Sistemi di Gestione per la Qualità e/o di Gestione Ambientale

3 LE FIGURE PROFESSIONALI – DEFINIZIONI ED ACRONIMI

Per le definizioni valgono quelle riportate nelle norme UNI EN ISO 9000:2005, UNI EN ISO 14001:2004, UNI ISO 14050 e **UNI EN ISO 19011:2003**.

Le figure professionali nell'ambito dei Sistemi di Gestione per la Qualità e per l'Ambiente, oggetto del presente regolamento, per le quali si riportano le relative definizioni ed acronimi associati.

Pertanto, oltre alle definizioni riportate nelle norme sopra citate valgono le seguenti:

3.1 QUALITY MANAGEMENT TECHNICIAN (QMT)

È la figura professionale di una persona che è in grado di realizzare e di mantenere un Sistema di Gestione per la Qualità e di operare come Rappresentante della Direzione in un'azienda media o piccola, oppure di operare in una sezione di un'azienda grande.

Deve quindi conoscere in modo approfondito le tecniche e gli strumenti di gestione per la Qualità e saperli applicare. È in grado di raccogliere, valutare e riferire dati relativi alla qualità.

Deve essere in grado di collaborare a impostare un programma di autovalutazione e di miglioramento a fronte di modelli definiti.

Deve sapere effettuare Audit interni di prodotto, di processo e di sistema, nonché sapere agire come Auditor interno.

3.2 QUALITY SYSTEM MANAGER (QSM)

È la figura professionale di una persona che è in grado di sviluppare, realizzare, mantenere e migliorare un Sistema di Gestione per la Qualità, basato sulle norme della famiglia ISO 9000 e di agire come Rappresentante della Direzione, cioè di essere responsabile del Sistema di Gestione per la Qualità in organizzazioni di qualsiasi dimensione.

Deve quindi essere in grado di coordinare e di gestire le attività attinenti la Qualità in una organizzazione, con una visione complessiva e manageriale della propria attività, essendo in grado di promuovere la consapevolezza dei requisiti del cliente in tutta l'Organizzazione.

Il QSM deve essere esperto in tutte le tecniche di gestione della Qualità e deve sapere effettuare verifiche ispettive di prodotto e di processo, agire come Auditor interno organizzando Audit di prima e seconda parte ed essere partner negli Audit esterni (di qualificazione da parte

di clienti e di certificazione). deve inoltre essere in grado di impostare e condurre un programma di autovalutazione e di miglioramento a fronte di modelli definiti (ad es. secondo le appendici della ISO 9004).

3.3 ENVIRONMENTAL SYSTEM MANAGER (ESM)

È una figura professionale in grado di realizzare, mantenere e migliorare un Sistema di Gestione Ambientale a livello delle norme della famiglia ISO 14000 e Regolamento EMAS, e di agire come rappresentante della Direzione, cioè di essere responsabile del sistema di gestione ambientale in un'azienda di qualsiasi dimensione.

L'ESM è esperto delle tecnologie e delle scienze ambientali, conosce le normative, le leggi e i codici in materia ambientale, conosce i sistemi di gestione standard e le metodologie da adottare durante gli audit. È in grado di agire come Auditor interno organizzando Audit di prima e seconda parte ed essere partner negli Audit esterni (di qualificazione da parte di clienti e di certificazione).

3.4 QUALITY AUDITOR (QA)

È una figura professionale in grado di svolgere audit di 2° e 3° parte sui Sistemi di Gestione per la Qualità.

Il QA è oggetto di un apposito regolamento AICQ-SICEV separato e non viene trattato nel presente documento.

3.5 ENVIRONMENTAL SYSTEM AUDITOR (ESA)

È una figura professionale in grado di svolgere audit di 2° e 3° parte sui Sistemi di Gestione Ambientale.

L'ESA è oggetto di un apposito regolamento AICQ-SICEV separato e non viene trattato nel presente documento..

3.6 ULTERIORI ACRONIMI

Sono inoltre utilizzati i seguenti acronimi:

AICQ SICEV: Associazione Italiana Cultura Qualità - Sistema di Certificazione e di Valutazione

CD: Consiglio Direttivo di AICQ SICEV

4 REQUISITI PER LA CERTIFICAZIONE INIZIALE DEI QMT, QSM ED ESM

4.1 GENERALITÀ

Potranno essere iscritti al relativo Registro tutti coloro che dimostreranno di possedere i requisiti elencati nel presente regolamento, e ne faranno domanda.

4.2 REQUISITI DI BASE

4.2.1 Generalità

I Candidati che intendono conseguire la certificazione di competenza AICQ SICEV per le Figure Professionali SICEV devono presentare una documentazione che fornisca le seguenti

informazioni:

- a) Grado di istruzione
È il titolo di studio minimo richiesto.
- b) Esperienza di lavoro complessiva
È l'esperienza lavorativa generale maturata in ogni tipo di settore connesso con la produzione di beni e/o la realizzazione di servizi sia in veste di lavoratore dipendente sia in veste di libero professionista.
- c) Esperienza di lavoro specifica in ambito di Sistemi di Gestione o della certificazione di Prodotto.
È l'esperienza lavorativa maturata in funzioni ed attività attinenti ai Sistemi di Gestione per i quali si richiede la certificazione di competenza o attività inerenti alla valutazione di Prodotti e/o di Schemi Specifici sia in veste di lavoratore dipendente sia in veste di libero professionista.
- d) Formazione ed addestramento
Formazione ed addestramento e partecipazione a corsi/seminari di formazione e di aggiornamento su tematiche attinenti i Sistemi di Gestione Specifici per la Figura professionale per la quale si richiede la certificazione delle competenze.

NOTA:

Qualora, per tutte le figure professionali previste dal presente Regolamento, esista l'oggettiva impossibilità di dimostrare completamente il possesso dei requisiti di esperienza (sia generale sia specifica - ad esempio per la scomparsa del datore di lavoro), il Comitato di Certificazione ha l'autorità di decidere, a maggioranza semplice, sulla validità dei documenti presentati.

4.2.2 Grado di Istruzione

Per tutte le Figure professionali di cui al presente Regolamento il titolo di studio minimo richiesto è il Diploma che si consegue al termine del ciclo di istruzione secondaria e che dà l'accesso all'università (Diploma di Maturità o equivalente).

4.3 REQUISITI SPECIFICI PER L'ISCRIZIONE AL REGISTRO DEI QMT.

Oltre ai Requisiti di Base di cui in 4.2, per la certificazione delle competenze e l'iscrizione al Registro dei QMT occorre essere in possesso dei seguenti requisiti specifici:

4.3.1 Esperienza di lavoro complessiva (QMT).

L'esperienza lavorativa deve essere di almeno:

1 anno se il candidato è provvisto di laurea 1° o 2° livello;

2 anni per i diplomati.

4.3.2 Esperienza lavorativa specifica (QMT).

Nell'ambito dell'esperienza lavorativa complessiva è richiesta una esperienza specifica di almeno un anno, maturata svolgendo a tempo pieno funzioni e/o attività attinenti la Qualità (Assicurazione Qualità, ispezioni, controlli, gestione di Sistemi per la Qualità).

Qualora l'attività fosse stata discontinua (ad esempio attività di consulenza), deve essere dimostrata un'attività nella Qualità, come sopra definita, per un periodo di tempo equivalente ad almeno 1 anno lavorativo (1 anno lavorativo equivale a 220 giorni lavorativi) con intervalli dedicati ad attività differenti non superiori ad 1 anno. Questa esperienza deve essere ottenuta negli ultimi sei anni precedenti la presentazione della domanda stessa.

Coloro che non fossero in possesso del requisito di esperienza lavorativa complessiva e/o specifica, previste nel precedente e nel presente paragrafo, potranno utilizzare l'attestato di frequenza del corso e di superamento esame o un attestato sulle competenze relative a formazione e addestramento (in accordo al successivo paragrafo), in attesa di completare l'esperienza richiesta entro non più di sei anni.

Coloro che non fossero in possesso del requisito di esperienza lavorativa complessiva e/o specifica, previste nel precedente e nel presente paragrafo, potranno essere iscritti in un apposito degli "Expert Junior", con la qualifica di "Quality Technician Junior" (QTJ), come descritto nell'Allegato A al presente Regolamento.

4.3.3 Formazione e Addestramento (QMT).

Il Candidato per l'iscrizione al Registro QMT deve dimostrare con adeguata documentazione di:

- avere frequentato un corso di almeno 80 ore, riconosciuto formalmente da AICQ-SICEV o da Organismi simili riconosciuti a livello internazionale, sui Sistemi di Gestione per la Qualità e sui metodi e strumenti per la Qualità;
- aver effettuato le esercitazioni previste nel corso ed avere preparato la tesi finale;
- avere superato l'esame finale del corso secondo le regole fissate da AICQ-SICEV.

Il QMT deve avere familiarità con gli standard della serie ISO 9000 ed essere competente nei metodi e nelle tecniche di gestione della qualità.

In alternativa al corso di 80 ore di cui sopra, può proporre la propria candidatura per l'iscrizione al Registro QMT chi può dimostrare con adeguata documentazione:

1. **il possesso della Patente Europea per la Qualità "EQDL full"¹;**
2. di aver partecipato ad altri corsi su temi relativi alla Qualità, che possano essere valutati equivalenti al corso di 80 ore riconosciuto formalmente da AICQ-SICEV; in questi casi il Candidato deve fornire tutta la documentazione (programmi dei corsi completi di temi trattati e durata, attestati di frequenza e superamento esami) necessaria a valutare detta equivalenza da parte di AICQ SICEV. Questa valutazione potrebbe richiedere dei costi aggiuntivi per l'esame della pratica rispetto alle tariffe riportate nel Tariffario Generale Registri SICEP. Il risultato della valutazione potrebbe richiedere la partecipazione a corsi integrativi e/o l'effettuazione di un esame integrativo presso AICQ SICEV (anche tale esame potrebbe avere un costo aggiuntivo). Gli eventuali costi aggiuntivi verranno definiti di volta in volta e comunicati al Candidato prima della valutazione completa della domanda.

4.4 REQUISITI SPECIFICI PER L'ISCRIZIONE AL REGISTRO DEI QSM.

Oltre ai Requisiti di Base di cui in 4.2, per la certificazione delle competenze e l'iscrizione al Registro dei QSM occorre essere in possesso dei seguenti requisiti specifici:

4.4.1 Esperienza di lavoro complessiva (QSM).

L'esperienza lavorativa deve essere di almeno:

4 anni, se provvisto di laurea di 1° o 2° livello specifica per la Qualità o nel caso di master

¹ Si ritiene che il conseguimento della patente "EQDL full" consente di dimostrare la conoscenza di tutti gli argomenti previsti nel corso di 80 ore per QMT, riconosciuto formalmente da AICQ. Decisione approvata durante la Riunione del Comitato di Certificazione del 28 Dicembre 2010.

post laurea nello specifico ambito dei Sistemi di Gestione per la Qualità;

5 anni, se il candidato è provvisto di laurea 1° o 2° livello;

8 anni per i diplomati.

4.4.2 Esperienza lavorativa specifica (QSM).

Nell'ambito dell'esperienza lavorativa complessiva è richiesta una esperienza specifica di almeno due anni, maturata svolgendo a tempo pieno funzioni e/o attività attinenti la Qualità (Assicurazione Qualità, ispezioni, controlli, gestione di Sistemi per la Qualità).

Qualora l'attività fosse stata discontinua (ad esempio attività di consulenza), deve essere dimostrata una attività nella Qualità, come sopra definita, per un periodo di tempo equivalente ad almeno 2 anni lavorativi (1 anno lavorativo equivale a 220 giorni lavorativi), con intervalli dedicati ad attività differenti non superiori ad 1 anno. Si richiede che almeno un anno (220 giorni) di questa esperienza sia compreso negli ultimi 5 anni precedenti la presentazione della domanda stessa.

Coloro che non fossero in possesso del requisito di esperienza lavorativa complessiva e/o specifica, previste nel precedente e nel presente paragrafo, potranno essere iscritti in un apposito degli "Expert Junior", con la qualifica di "Quality Expert Junior" (QEJ), come descritto nell'Allegato A al presente Regolamento.

4.4.3 Formazione e Addestramento (QSM).

Il Candidato, per l'iscrizione al Registro QSM, deve dimostrare con adeguata documentazione di:

- avere frequentato un corso di almeno 160 ore (o ad un corso integrativo di 80 ore oltre a quello per QMT), riconosciuto formalmente da AICQ-SICEV o da Organismi simili riconosciuti a livello internazionale, sui Sistemi di Gestione per la Qualità e sulla loro organizzazione e conduzione.
- avere effettuate le esercitazioni previste nel corso ed avere preparato la tesi finale;
- avere superato l'esame finale del corso secondo le regole fissate da AICQ-SICEV.

Il QSM deve essere in grado di applicare le tecniche generali dei sistemi di gestione, tecniche, sistemi e tecnologie generali relative alle attività di ufficio, conoscere regole di tipo culturale ed essere in grado di applicare capacità linguistiche e di comunicazione appropriate ad ogni livello. Deve inoltre essere in grado di gestire il processo di audit di prima parte e deve inoltre essere in grado di impostare e condurre un programma di miglioramento.

In alternativa al corso di 160 ore di cui sopra, può proporre la propria candidatura per l'iscrizione al Registro QSM chi può dimostrare con adeguata documentazione:

- di aver partecipato a altri corsi su temi relativi alla Qualità, che possano essere valutati equivalenti al corso di 160 ore riconosciuto formalmente da AICQ-SICEV; in questi casi il Candidato deve fornire tutta la documentazione (programmi dei corsi completi di temi trattati e durata, attestati di frequenza e superamento esami) necessaria a valutare detta equivalenza da parte di AICQ SICEV. Questa valutazione potrebbe richiedere dei costi aggiuntivi per l'esame della pratica rispetto alle tariffe riportate nel Tariffario Generale Registri SICEP. Il risultato della valutazione potrebbe richiedere la partecipazione a corsi integrativi e/o l'effettuazione di un esame integrativo presso AICQ SICEV (anche tale esame potrebbe avere un costo aggiuntivo). Gli eventuali costi aggiuntivi verranno definiti di volta in volta e comunicati al Candidato prima della valutazione completa della domanda.

4.5 REQUISITI SPECIFICI PER L'ISCRIZIONE AL REGISTRO DEGLI ESM.

Oltre ai Requisiti di Base di cui in 4.2, per la certificazione delle competenze e l'iscrizione al Registro degli ESM occorre essere in possesso dei seguenti requisiti specifici:

4.5.1 Esperienza di lavoro complessiva (ESM).

L'esperienza lavorativa deve essere di almeno:

4 anni, se provvisto di laurea di 1° o 2° livello specifica per l'ambiente o nel caso di master post laurea nello specifico ambito ambientale;

5 anni, se il candidato è provvisto di laurea 1° o 2° livello;

8 anni per i diplomati.

4.5.2 Esperienza lavorativa specifica (ESM).

Nell'ambito dell'esperienza lavorativa complessiva, i candidati, devono anche aver maturato un'esperienza lavorativa specifica di due anni in materia ambientale e in particolare nella gestione dei sistemi ambientali.

Qualora l'attività fosse stata discontinua (ad esempio attività di consulenza), deve essere dimostrata un'attività in campo ambientale come sopra definita, per un periodo di tempo equivalente ad almeno due anni lavorativi (1 anno lavorativo equivale a 220 giorni lavorativi) con intervalli dedicati ad attività differenti non superiori ad un anno. Si richiede inoltre che almeno un anno (220 giorni) di questa esperienza sia compreso negli ultimi 5 anni precedenti alla presentazione della domanda stessa.

Coloro che non fossero in possesso del requisito di esperienza lavorativa complessiva e/o specifica, previste nel precedente e nel presente paragrafo, potranno essere iscritti in un apposito degli "Expert Junior", con la qualifica di "Environmental Expert Junior" (EEJ), come descritto nell'Allegato A al presente Regolamento.

4.5.3 Formazione e Addestramento (ESM).

Il Candidato deve dimostrare con adeguata documentazione di:

- avere frequentato un corso di almeno 176 ore, riconosciuto formalmente da AICQ-SICEV o da Organismi simili riconosciuti a livello internazionale, sui sistemi e sulle tecniche di gestione ambientale (famiglia ISO 14000 e Regolamento EMAS), sulle scienze e tecnologie ambientali, su leggi e regolamenti ambientali e sulle metodologie di audit;
- avere effettuate le esercitazioni previste nel corso ed avere preparato la tesi finale;
- avere superato l'esame finale del corso secondo le regole fissate da AICQ-SICEV.

A seguito della formazione/addestramento l'ESM deve:

- essere in grado di applicare le tecniche generali dei sistemi di gestione, tecniche, sistemi e tecnologie generali relative alle attività di ufficio;
- conoscere e comprendere elementi di scienza e tecnologia ambientale, norme, linee guida, leggi, regolamenti e codici di buona pratica in campo ambientale;
- essere in grado di identificare e valutare gli aspetti ambientali dei processi dell'organizzazione;
- conoscere le metodologie di audit ed essere in grado di gestire il processo di audit di prima parte.

In alternativa al corso di 176 ore di cui sopra, può proporre la propria candidatura per l'iscrizione al Registro ESM chi può dimostrare con adeguata documentazione:

- di aver partecipato a altri corsi su temi relativi alla Gestione Ambientale, che possano essere valutati equivalenti al corso di 176 ore riconosciuto formalmente da AICQ-SICEV; in questi casi il Candidato deve fornire tutta la documentazione (programmi dei corsi completi di temi trattati e durata, attestati di frequenza e superamento esami) necessaria a valutare detta equivalenza da parte di AICQ SICEV. Questa valutazione potrebbe richiedere dei costi aggiuntivi per l'esame della pratica rispetto alle tariffe riportate nel Tariffario Generale Registri SICEP. Il risultato della valutazione potrebbe richiedere la partecipazione a corsi integrativi e/o l'effettuazione di un esame integrativo presso AICQ SICEV (anche tale esame potrebbe avere un costo aggiuntivo). Gli eventuali costi aggiuntivi verranno definiti di volta in volta e comunicati al Candidato prima della valutazione completa della domanda.

5 DOMANDA D'ISCRIZIONE AI REGISTRI

5.1 DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

Il Candidato che intenda iscriversi ad uno dei Registri delle figure professionali nell'ambito dei Sistemi di Gestione per la Qualità e per l'Ambiente, deve presentare domanda utilizzando l'apposito modulo "Domanda di iscrizione al registro delle figure professionali SICEP" scaricabile dal sito internet di AICQ SICEV ed allegando le fotocopie (preferibilmente in formato elettronico) dei documenti attestanti il possesso dei requisiti richiesti dal presente regolamento ed in particolare quelli elencati al punto 4.2 (Requisiti di Base) ed al punto relativo ai Requisiti Specifici del Registro di competenza: 4.3 (QMT), 4.4 (QSM), oppure 4.5 (ESM), oltre alla copia dell'avvenuto pagamento della quota di iscrizione.

La domanda deve essere inviata a:

AICQ-SICEV
Via Cornalia 19 - 20124 MILANO
Tel. 02-66713425 - Fax 02-66712510 - e-mail: aicqna.sicev@aicq.it

5.2 ESAME DELLE DOMANDE

Al ricevimento della Domanda e della relativa documentazione, il Direttore AICQ SICEV o il Referente dello Schema provvedono:

- all'annotazione della data di ricezione;
- alla verifica dei titoli e degli altri requisiti richiesti dal presente regolamento
- alla segnalazione al Candidato di eventuali carenze, richiedendo l'invio della documentazione mancante;
- alla comunicazione al Candidato dell'esito della valutazione della documentazione.

6 ISCRIZIONE AL REGISTRO DI COMPETENZA

Il Responsabile del Registro, o il Direttore di AICQ SICEV, convoca il Comitato di Certificazione per approvare, a maggioranza semplice, l'iscrizione dei candidati, aventi i requisiti richiesti, nel registro pertinente.

Il Comitato di Certificazione si riunisce almeno una volta per semestre ed approva a maggioranza semplice l'iscrizione dei Candidati, aventi i requisiti richiesti, nel Registro pertinente, anche per via telematica.

Al completamento dell'iter il Direttore AICQ SICEV firma il Certificato e lo sottopone alla firma del Presidente AICQ SICEV.

L'iscrizione nel registro è condizionata dalla condivisione e accettazione scritta del codice di comportamento (COD-01) e dal pagamento della quota di iscrizione.

La decisione del Comitato viene comunicata all'interessato entro 4 settimane dalla data di riunione e successivamente gli verrà inviato l'attestato di iscrizione nel Registro nazionale.

7 SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CERTIFICAZIONE

7.1 SOSPENSIONE

Nei casi in cui sia esplicitamente previsto o su richiesta dei Professionisti Certificati, il Presidente AICQ SICEV, su richiesta del Direttore, dispone la sospensione della certificazione per un periodo non inferiore a 2 mesi ma non superiore a 4 mesi.

Del provvedimento e delle relative motivazioni viene dato avviso ai Professionisti a mezzo Raccomandata AR ed al Presidente del Comitato di Certificazione.

Il Comitato di Certificazione, per il tramite del suo Presidente, su richiesta degli interessati, si pronuncia circa la legittimità di un provvedimento di sospensione della certificazione emesso dal Presidente AICQ SICEV.

Il provvedimento di sospensione può essere applicato:

- per sanzionare violazioni del Codice di Deontologia professionale;
- nel caso in cui i Professionisti non abbiano presentato richiesta di rinnovo del certificato, scaduto da oltre 3 mesi prorogabili fino a 6 mesi per motivi contingenti segnalati per iscritto alla Direzione AICQ SICEV;
- nel caso in cui i Professionisti non abbiano corrisposto entro 6 mesi prorogabili per motivi contingenti fino a 9 mesi dall'avviso di pagamento o della fattura, la quota di iscrizione;
- nel caso in cui i Professionisti abbiano presentato all'atto del rinnovo documentazione insufficiente, non integrata, nei 4 mesi successivi secondo quanto richiesto dalla Direzione AICQ SICEV (vedere più avanti il punto relativo al Mantenimento dell'iscrizione nei Registri);
- nel caso in cui i Professionisti non sottoscrivano, entro 3 mesi da quando richiesto, i documenti contrattuali (Codice di Deontologico, ecc.);
- su richiesta dei Professionisti.

La sospensione comporta per i Professionisti:

- l'obbligo di sospendere l'impiego a qualsiasi titolo del marchio AICQ SICEV e dell'eventuale timbro (realizzato a propria cura e spese secondo le regole più avanti riportate);
- l'obbligo di non qualificarsi come Professionisti certificati AICQ SICEV SICEP;
- l'obbligo di dare avviso della avvenuta sospensione ai propri Committenti.

Nel caso di inadempienza a quanto sopra indicato è facoltà di AICQ SICEV decidere tra il raddoppio del periodo di sospensione, o la revoca del certificato; in ogni caso, l'informazione circa l'avvenuta sospensione/revoca sarà pubblicata nel sito di AICQ SICEV.

Le modalità di sospensione/revoca possono essere applicate in modo differenziato in caso di particolari e giustificati impedimenti da parte delle persone interessate.

7.2 REVOCA

Il Comitato di Certificazione, su proposta motivata del Presidente AICQ SICEV, delibera circa la revoca della certificazione e la cancellazione dal Registro di interesse dei Professionisti coinvolti. Il Presidente AICQ SICEV, su richiesta o parere positivo del Comitato di Certificazione, dispone il ritiro della certificazione e la cancellazione dal Registro interessato.

Il provvedimento di revoca della certificazione e cancellazione può essere applicato:

- per sanzionare violazioni del Codice di Deontologia professionale;
- nel caso in cui i Professionisti non abbiano presentato richiesta di rinnovo del certificato, scaduto da oltre 3 mesi, prorogabili fino a 6 mesi per motivi contingenti, e non abbiano successivamente provveduto entro 2 mesi dal periodo concesso per il rinnovo. Il provvedimento viene attuato dopo un periodo di sospensione non inferiore a 2 mesi ma non superiore a 4 mesi e dopo 30 giorni dall'invio dell'avviso di revoca e cancellazione ai Professionisti a mezzo Raccomandata AR;
- nel caso in cui i Professionisti non abbiano corrisposto entro 6 mesi dall'avviso di pagamento o della fattura, la quota di iscrizione e non abbiano successivamente provveduto entro altri 3 mesi dalla data di emissione dell'avviso. Il provvedimento viene attuato dopo un periodo di sospensione non inferiore a 2 mesi ma non superiore a 3 mesi e dopo 30 giorni dall'invio dell'avviso di revoca e cancellazione ai Professionisti a mezzo Raccomandata AR;
- nel caso in cui i Professionisti abbiano presentato all'atto del rinnovo documentazione insufficiente, non integrata, nei 6 mesi successivi, secondo quanto richiesto dalla Direzione AICQ SICEV (vedere più avanti il punto relativo al Mantenimento dell'iscrizione nei Registri). Il provvedimento viene attuato dopo un periodo di sospensione non inferiore a 2 mesi ma non superiore a 4 mesi e dopo 30 giorni dall'invio dell'avviso di revoca e cancellazione ai Professionisti a mezzo Raccomandata AR;
- su richiesta dei Professionisti. Il provvedimento viene attuato dopo 30 giorni dall'invio dell'avviso di revoca e cancellazione ai Professionisti a mezzo Raccomandata AR.

La revoca della certificazione e la cancellazione dal relativo Registro comporta per i Professionisti:

- l'obbligo di riconsegnare il certificato entro 60 giorni dalla data di revoca e cancellazione;
- l'obbligo di cessare l'impiego a qualsiasi titolo del marchio AICQ SICEV e dell'eventuale timbro (realizzato a propria cura e spese secondo le regole più avanti riportate);
- l'obbligo di non qualificarsi come Professionisti certificati AICQ SICEV SICEP;
- l'obbligo di dare avviso della revoca e cancellazione ai propri Committenti.

Nel caso di inadempienza a quanto sopra indicato è facoltà di AICQ SICEV tutelare i propri interessi nelle sedi competenti.

I provvedimenti di revoca e cancellazione vengono pubblicati nel sito di AICQ SICEV.

8 RECLAMI E RICORSI

I reclami e i ricorsi possono essere rivolti per iscritto a:

- Direttore AICQ SICEV
- Presidente AICQ SICEV
- Presidente del Comitato di Certificazione di AICQ SICEV
- Comitato Proviviri

8.1 RECLAMI

I reclami vengono comunque sempre esaminati dalla Direzione e dal Presidente AICQ SICEV che possono rispondere direttamente, mettendone a conoscenza il Presidente del Comitato di Certificazione e il Comitato dei Proviviri, o preparare la documentazione in modo tale che il Comitato Proviviri possa valutare la situazione. Il Comitato Proviviri può, a suo giudizio, esprimere il suo parere o sottoporre il caso alle decisioni del Comitato di Certificazione nel corso della prima riunione utile.

La Direzione AICQ SICEV comunica alla Parte reclamante, l'avvenuta ricezione del reclamo, entro 15 giorni dalla ricezione dello stesso, indicando i tempi entro i quali verrà fornita una risposta.

Decorso tale termine la Direzione AICQ SICEV deve comunicare alla Parte reclamante le motivazioni del ritardo.

8.2 RICORSI

I ricorsi contro l'operato degli Organi proponenti (Commissione d'Esame e Direzione), di quelli che approvano (Presidenza AICQ SICEV), e di quelli che deliberano la certificazione (persona competente e indipendente), vengono proposti dalla parte lesa al Comitato di Certificazione, per tramite del Presidente in carica, entro 60 giorni da quando è avvenuto il fatto.

Il Comitato di Certificazione, sentite le parti ed acquisita l'eventuale documentazione, si pronuncia entro 60 giorni da quando il ricorso è stato presentato.

La gestione di un ricorso da parte di AICQ SICEV è gratuita.

9 CONCESSIONE ALL'UTILIZZO DEI CERTIFICATI E DEL MARCHIO AICQ SICEV

9.1 PREMESSA

- Il marchio AICQ SICEV è di esclusiva proprietà dell'Associazione Italiana Cultura Qualità – Sistema di Certificazione e Valutazione, ed è stato registrato in data 4 Dicembre 1996 al n 00693743 come marchio nelle classi 40 e 16;
- Il marchio AICQ SICEV, contraddistingue l'omonimo Organismo di Certificazione delle competenze;
- Oltre a costituire la denominazione dell'omonimo Organismo di Certificazione, il marchio AICQ SICEV, unitamente al numero di registrazione, consente di identificare i Professionisti che hanno conseguito la certificazione delle competenze secondo i Regolamenti AICQ SICEV e sono stati iscritti nei relativi Registri professionali
- La presentazione della domanda da parte del Candidati ha valore di piena e completa presa visione e di accettazione integrale del contenuto del presente Regolamento per l'iscrizione ai relativi Registri SICEV e delle Norme deontologiche pubblicati nel sito internet di AICQ SICEV (COD-01).

Tutto ciò premesso, si conviene che l'utilizzo del marchio AICQ SICEV, del Certificato di competenza, delle tessere di identificazione (AICQ SICEV) e di un eventuale timbro è regolamentata da quanto di seguito indicato.

9.2 OGGETTO E TERMINI

9.2.1 Generalità

La licenza d'uso prevede l'utilizzo del marchio unitamente al proprio nominativo, al proprio numero di registrazione/certificato ed alla denominazione della figura professionale certificata sui biglietti da visita, sulla carta intestata e, sotto forma di timbro, posto, unitamente alla firma autografa, in calce alle registrazioni relative alle sole attività di pertinenza della figura professionale certificata per conto di Committenti che ne consentano l'uso (proprio Datore di Lavoro o Organizzazioni cui si fa consulenza).

È proibito l'uso del marchio (in particolare dell'eventuale timbro) in relazione ad attività che non siano assimilabili a quelle di pertinenza della figura professionale di cui si detiene il certificato in corso di validità.

Viene inoltre concesso l'uso dei seguenti documenti:



- Certificato originale di certificazione emesso da AICQ SICEV;
- Quando applicabile, tessera di identificazione emessa dall'European Organization for Quality di cui AICQ è Socio fondatore ed Agente per l'Italia;
- Timbro, da realizzarsi a cura e spese del Professionista Certificato secondo le indicazioni fornite più avanti, riportante il marchio AICQ SICEV, la qualifica professionale certificata, il numero di registrazione, il nome ed il cognome.

Tali documenti, concessi in uso ai Professionisti certificati, rimangono di esclusiva proprietà di AICQ SICEV: nel caso del timbro questo vale per il suo contenuto.

A fronte di eventuali modifiche del Regolamento e delle Norme deontologiche è facoltà dei Professionisti certificati recedere dalla licenza d'uso senza penalità.

9.2.2 Facsimile del timbro

Dimensioni indicative: 23 x 47 mm (altezza x larghezza)



Nel caso di iscrizione a più Registri il Professionista ha la facoltà di realizzare un timbro per ogni figura professionale certificata: è possibile anche la realizzazione di un unico timbro cumulativo, relativamente alle sole figure rientranti nei registri SICEP. In tal caso verranno aggiunte coppie di righe, per quanto necessario, come da Figura 1A.

Le denominazioni delle Figure professionali certificate e relative Sigle, da utilizzare in accompagnamento al marchio in accordo alle Figure 1 e 2, sono riassunte nelle seguenti tabelle:

Figura professionale certificata	Sigla
Quality System Manager	QSM
Environmental System Manager	ESM

Per i QMT l'iscrizione al corrispondente Registro Europeo EOQ è possibile su richiesta dell'interessato con una tariffa leggermente superiore a quella base. Si tratta della stessa figura professionale, ma con due denominazioni diverse in funzione del fatto che l'interessato abbia richiesto o meno l'iscrizione nel corrispondente Registro Europeo EOQ.

Figura professionale certificata	Sigla
Quality Management Technician	QMT

9.2.3 Carta intestata, biglietti da visita e sito web personale

Come già detto la licenza d'uso prevede l'utilizzo del marchio unitamente al proprio nominativo, al proprio numero di registrazione/certificato ed alla denominazione della figura professionale certificata. Pertanto tali elementi devono essere opportunamente accostati quando utilizzati sui biglietti da visita, sulla carta intestata e sul sito web.

L'utilizzo è quindi ammesso solo su **biglietti da visita, carta intestata e pagine di sito web personali**, con il professionista, cui la certificazione si riferisce, chiaramente identificato.

Quanto sopra richiede una particolare attenzione nel caso in cui il professionista faccia parte di un'organizzazione e non si configuri come lavoratore autonomo. Le forme grafiche del Marchio e delle altre informazioni che devono necessariamente accompagnarlo possono essere quelle della Figura 1 (Timbro) o della Figura 2 qui riportata.

Le dimensioni possono essere solo ridotte in proporzione nella misura in cui rimangano perfettamente leggibili, tenendo anche conto dei metodi di stampa utilizzati.

Il tutto deve essere riprodotto di un unico colore, preferibilmente nero.



È ammesso l'utilizzo di un altro colore per abbinarsi al colore dei caratteri del testo presente sulla carta intestata e/o sui biglietti da visita e/o sito web. L'abbinamento è ammesso solo con il colore dei caratteri utilizzati nel testo e **non** con uno o più colori eventualmente presenti nel logo dell'Organizzazione di cui si fa parte.

9.3 DURATA E RINNOVO

La licenza d'uso entra in vigore al momento del rilascio del certificato ed ha validità sino al 31 dicembre dello stesso anno.

La licenza d'uso si intende tacitamente rinnovata di anno in anno, salvo disdetta inviata a mezzo Raccomandata AR almeno due mesi prima della scadenza naturale, o salvo sospensioni o revoche della certificazione e della iscrizione al Registro SICEP di AICQ SICEV da parte dei Professionisti certificati.

La licenza d'uso del marchio è subordinata alle seguenti condizioni:

- allo stato di Professionista certificato AICQ SICEV;
- all'iscrizione ai Registri SICEP di AICQ-SICEV;
- al non essere incorsi in provvedimenti di sospensione della iscrizione nei Registri e della certificazione;
- al non essere incorsi in provvedimenti di revoca della certificazione e della cancellazione dai Registri;
- all'essere in regola con le quote di iscrizione.

La mancata verifica di una qualsiasi delle citate condizioni comporta, in qualsiasi momento, l'immediata revoca della licenza d'uso, dovendosi tale clausola considerare quale normativa espressa ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

9.4 RISOLUZIONE

Qualsiasi inadempienza da parte del Professionista certificato rispetto alle clausole del presente Regolamento e/o delle Norme deontologiche (COD-01), ovvero impieghi abusivi o non corretti del Marchio, ad insindacabile giudizio dell'AICQ SICEV danno diritto alla revoca con effetto immediato della licenza d'uso concessa, fatte salve le azioni giudiziarie ritenute più opportune da AICQ SICEV.

9.5 ARBITRATO

Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si fa riferimento al Codice Civile.

Tutte le controversie che dovessero insorgere fra le parti interessate alla attuazione del presente documento saranno devolute, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza esclusiva di un Collegio Arbitrale composto da tre membri, nominati l'uno da una parte, l'altro dall'altra parte ed il terzo, con funzioni di Presidente, d'intesa tra i due arbitri di parte.

Ove non fosse raggiunto l'accordo per la nomina del Presidente, questi verrà designato dal Presidente della Camera di Commercio di Milano.

Il Collegio arbitrale avrà sede in Milano, giudicherà in via irrituale ex bono et aequo senza formalità procedurali ed il suo lodo sarà inappellabile.

10 MANTENIMENTO DELL'ISCRIZIONE NEI REGISTRI.

La certificazione delle competenze e l'iscrizione nel Registro hanno una durata di tre anni. La permanenza nel Registro durante questo periodo è condizionata solo dal pagamento della quota annuale di iscrizione.

Dopo tre anni il rinnovo della certificazione e dell'iscrizione nel Registro sarà condizionato da requisiti di aggiornamento e di continuità di attività: quest'ultima sarà riconosciuta solo a coloro che potranno dimostrare di avere effettuato attività professionali nel settore relativo al Registro cui è iscritto, di non avere avuto reclami e contestazioni per tale attività e di aver partecipato a corsi/seminari per aggiornare le proprie competenze, secondo quanto indicato nella tabella seguente (1):

Registro	Requisiti di continuità dell'attività	Requisiti di aggiornamento delle competenze: N. di giornate nel periodo di durata della certificazione Nota (2)
QMT	almeno un anno di attività come QMT nei tre anni precedenti, inclusa la conduzione di almeno due audit (interni), anche operando come consulente in attività di manutenzione di più SGQ;	almeno una giornata su temi relativi alla qualità
QSM	almeno due anni di attività come QSM nei tre anni precedenti, inclusa la conduzione di almeno tre audit (interni) o la realizzazione di un progetto relativo alla gestione per la qualità in un'organizzazione, oppure attività di manutenzione di più SGQ se si opera come consulente;	almeno due giornate su temi relativi alla qualità
ESM	Come per il QSM, ma nel campo dei Sistemi di Gestione Ambientale;	almeno due giornate su temi ambientali

- (1) Le modalità per fornire le evidenze dei Requisiti di aggiornamento, di continuità di attività e di assenza reclami/ contestazioni, sono indicate in un documento separato (Tariffario Generale Registri SICEP) disponibile sul sito internet di AICQ SICEV.
- (2) Occorre dare evidenza di partecipazioni al numero, indicato in tabella, di giornate di formazione/addestramento, o seminari/workshop, su temi relativi alla professionalità interessata, che può includere una valutazione delle conoscenze nel caso di nuove edizioni delle norme di riferimento o leggi applicabili. Questo significa che, nel caso di novità normative/legislative, AICQ-SICEV potrebbe richiedere l'attestazione di ulteriore formazione di una durata che verrà decisa di volta in volta in relazione alla entità/significatività delle novità introdotte.

11 MODALITÀ E TERMINI DI PAGAMENTO

Le tariffe, modalità e termini di pagamento per la prima registrazione e per la quota annuale di mantenimento dell'iscrizione al Registro sono riportate nel Tariffario Generale Registri SICEP.

ALLEGATO A - REGISTRO EXPERT JUNIOR

A.1 PREMESSA

AICQ SICEV è consapevole che i requisiti di esperienza lavorativa e professionale, complessiva e specifica richiesti per l'iscrizione nel registro delle figure professionali QSM (punti 4.4.1 e 4.4.2) ed ESM (punti 4.5.1 e 4.5.2), pur essendo giustificate per gli obiettivi che il registro si propone, possono scoraggiare i giovani dall'intraprendere tali professioni e rendono più difficile l'inserimento di forze nuove nel mondo dei Sistemi di Gestione per la Qualità e/o per l'Ambiente.

Per superare questa difficoltà AICQ SICEV ha deciso di istituire il registro degli *EXPERT JUNIOR* nel quale potranno iscriversi tutti coloro che, pure avendo superato i corsi di formazione ed i relativi esami (punti 4.4.3 e 4.5.3), non possiedono ancora i requisiti di esperienza complessiva, generale e specifica, richiesti dal regolamento dei registri delle figure professionali SICEP.

A.2 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente Allegato definisce i requisiti necessari per poter accedere al registro degli *EXPERT JUNIOR* ed indica le modalità di iscrizione e mantenimento.

Si applica a tutti coloro che hanno effettuato una formazione specifica nel campo dei Sistemi di Gestione per la Qualità e/o per l'Ambiente in accordo ai programmi per la figura QSM o ESM ed hanno superato i relativi esami, o comunque hanno effettuato formazione e addestramento specifico in accordo ai punti 4.4.3 o 4.5.3 del presente Regolamento.

A.3 QUALIFICHE AMMESSE

Il Registro degli *EXPERT JUNIOR* è suddiviso in due sezioni:

A.3.1 Quality Expert Junior (QEJ)

E' la figura professionale di una persona che ha effettuato gli studi necessari per realizzare e mantenere un Sistema di Gestione per la Qualità, secondo le norme della famiglia UNI-EN-ISO 9000, ma non ha ancora acquisito una esperienza pratica adeguata (con riferimento al punto 4.4, oltre che, per quanto applicabile, alla definizione 3.2, del presente Regolamento).

A.3.2 Environmental Expert Junior (EEJ)

E' la figura professionale di una persona che ha effettuato gli studi necessari per realizzare e mantenere un Sistema di Gestione Ambientale, secondo le norme della famiglia UNI-EN-ISO 14000 e Regolamento EMAS, ma non ha ancora acquisito una esperienza pratica adeguata (con riferimento al punto 4.5, oltre che, per quanto applicabile, alla definizione 3.3, del presente Regolamento).

A.4 REQUISITI PER L'ISCRIZIONE AL REGISTRO DEGLI EXPERT JUNIOR.

Per l'iscrizione nel registro degli *EXPERT JUNIOR* occorre essere in possesso dei seguenti requisiti:

A.4.1 Titolo di studio

Laurea di 1° o 2° livello, oppure diploma di scuola media superiore; quest'ultimo titolo di studio richiede comunque un'esperienza lavorativa generica di almeno 4 anni maturata in ogni tipo di settore connesso con la produzione di beni e/o la realizzazione di servizi sia in veste di

lavoratore dipendente sia in veste di libero professionista.

A.4.2 Formazione e Addestramento

A.4.2.1 Sezione Quality Expert Junior (QEJ)

Il Candidato, per l'iscrizione al Registro degli *EXPERT JUNIOR*, Sezione QEJ, deve dimostrare con adeguata documentazione di:

- avere frequentato un corso di almeno 160 ore (o ad un corso integrativo di 80 ore oltre a quello per QMT), riconosciuto formalmente da AICQ-SICEV, sui Sistemi di Gestione per la Qualità e sulla loro organizzazione e conduzione.
- avere effettuate le esercitazioni previste nel corso ed avere preparato la tesi finale;
- avere superato l'esame finale del corso secondo le regole fissate da AICQ-SICEV.

In alternativa al corso di 160 ore di cui sopra, può proporre la propria candidatura per l'iscrizione al Registro nella sezione Quality Expert Junior chi può dimostrare con adeguata documentazione di aver partecipato a corsi che possano essere valutati equivalenti al corso di 160 ore riconosciuto formalmente da AICQ-SICEV.

Il tutto in accordo con il punto 4.4.3 del presente Regolamento.

A.4.2.2 Sezione Environmental Expert Junior (EEJ)

Il Candidato, per l'iscrizione al Registro degli *EXPERT JUNIOR*, Sezione EEJ, deve dimostrare con adeguata documentazione di:

- avere frequentato un corso di almeno 176 ore, riconosciuto formalmente da AICQ-SICEV, sui sistemi e sulle tecniche di gestione ambientale (famiglia ISO 14000 e Regolamento EMAS), sulle scienze e tecnologie ambientali, su leggi e regolamenti ambientali e sulle metodologie di audit;
- avere effettuate le esercitazioni previste nel corso ed avere preparato la tesi finale;
- avere superato l'esame finale del corso secondo le regole fissate da AICQ-SICEV.
- In alternativa al corso di 176 ore di cui sopra, può proporre la propria candidatura per l'iscrizione al Registro nella sezione Environmental Expert Junior chi può dimostrare con adeguata documentazione di aver partecipato a corsi che possano essere valutati equivalenti al corso di 176 ore riconosciuto formalmente da AICQ-SICEV.

Il tutto in accordo con il punto 4.5.3 del presente Regolamento.

A.5 MODALITÀ PER LA DOMANDA DI ISCRIZIONE AL REGISTRO

Il Candidato che intenda iscriversi al registro degli *EXPERT JUNIOR* deve presentare domanda in carta semplice (Modulo scaricabile dal sito web AICQ SICEV). Alla domanda dovranno essere allegati le fotocopie dei documenti attestanti il possesso dei requisiti richiesti dal presente Allegato e copia dell'avvenuto pagamento della quota di iscrizione.

La domanda deve essere inviata a:

AICQ SICEV
Via Cornalia 19 - 20124 MILANO
Tel. 02-66713425 - Fax 02-66712510 - e-mail: aicqna.sicev@aicq.it

A.6 ESAME DELLE DOMANDE

La domanda e la relativa documentazione saranno prese in esame dal personale di AICQ SICEV preposto a tale compito, al fine di verificarne la conformità ai requisiti richiesti dal presente Allegato.

Se la domanda fosse incompleta, oppure se alcune delle informazioni non risultassero chiare, al candidato verrà richiesto di presentare la documentazione mancante o di completare quella carente.

Quando la domanda è considerata completa e rispondente ai requisiti previsti, Il Responsabile del Registro o il Direttore di AICQ SICEV inizia l'iter di presentazione delle domande al Comitato di Certificazione, al quale spetta il compito di approvare o di respingere, con ragioni documentate, la domanda.

A.7 ISCRIZIONE NEL REGISTRO NAZIONALE DEI QEJ

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta per semestre ed approva a maggioranza semplice l'iscrizione dei candidati aventi i requisiti richiesti nel registro, anche per via telematica.

La decisione del Comitato viene comunicata all'interessato entro 4 settimane dalla data di riunione e successivamente gli verrà inviato l'attestato di iscrizione nel registro nazionale.

A.8 RECLAMI E RICORSI

Il Candidato, purché in regola con tutto quanto previsto dal presente regolamento, può presentare reclamo o ricorso con le stesse regole di cui al punto 8 del presente Regolamento.

A.9 CONCESSIONE ALL'UTILIZZO DEI CERTIFICATI E DEL MARCHIO AICQ SICEV

Risulta applicabile il punto 9 del presente Regolamento, con le seguenti denominazioni delle Figure professionali e relative Sigle

Figura professionale	Sigla
• Quality Expert Junior	QEJ
• Environmental Expert Junior	EEJ

A.10 MANTENIMENTO DELL'ISCRIZIONE AL REGISTRO

L'iscrizione al registro ha una durata di sei anni. La permanenza nel registro durante questo periodo è condizionata al solo pagamento della quota annuale di iscrizione.

La permanenza nel registro degli *EXPERT JUNIOR* non può superare il periodo di sei anni; al termine di questo periodo se sarà stata raggiunta l'esperienza generale e specifica richiesta per le Figure Professionali oggetto del presente allegato, l'interessato potrà richiedere l'iscrizione al registro QSM o ESM a secondo del percorso di formazione seguito.

A.11 MODALITÀ E TERMINI DI PAGAMENTO

Le tariffe, modalità e termini di pagamento per la prima registrazione e per la quota annuale di mantenimento dell'iscrizione al Registro sono riportate nel Tariffario Generale Registri SICEP.

ALLEGATO B - PASSAGGIO DEI QP NEL REGISTRO QSM

Il Consiglio Direttivo di AICQ SICEV,

considerando quanto segue:

1. la figura dei Quality Professional (QP) non è più presente nello “Schema Armonizzato EOQ” come nuova possibilità di qualificazione/registrazione/certificazione;
2. l’iter formativo specifico tra le figure QP e QSM è molto simile, sia in termini di ore dedicate, sia in termini di contenuti, anche se con qualche lieve diversità;
3. al termine di entrambi i percorsi formativi specifici è prevista la predisposizione di una tesina e l’effettuazione di un esame con modalità sostanzialmente equivalenti;
4. l’esperienza complessiva e specifica in ambito qualità, richieste per l’iscrizione ai rispettivi registri sono esattamente le stesse;
5. le mansioni proprie dei QP e dei QSM sono sostanzialmente sovrapponibili per almeno l’85 % dei compiti, con alcune specificità che possono essere considerate marginali, tra cui il fatto che il QSM era stato pensato come maggiormente dedicato ad aziende medie e grandi, mentre il QP era definito come *“la figura professionale di una persona che è in grado di installare e di mantenere un Sistema Qualità in un’azienda media o piccola, oppure di operare come specialista in un’azienda grande”*, con un carattere forse leggermente più operativo di un QSM;
6. il riesame delle certificazioni sinora effettuate e dei corsi di formazione con i relativi esami, consentono di affermare che i QP sono perfettamente in grado di operare come QSM;
7. le tariffe di iscrizione e mantenimento sono identiche tra i due Registri;
8. pur essendoci una differenza per la durata della certificazione tra i due Registri, i Requisiti di “continuità nell’attività” e di “aggiornamento delle competenze”, di cui dare evidenza alla scadenza sono nella sostanza equivalenti se rapportate al numero di anni di durata;
9. volendo dare maggiore visibilità sul mercato ai Registri SICEP, si ritiene opportuno unificare il Registro QP con quello QSM;

ha adottato la seguente decisione:

B.1 ABOLIZIONE DEL REGISTRO QP E TRASFERIMENTO D’UFFICIO DEGLI ISCRITTI NEL REGISTRO QSM

A far data dal 1° gennaio 2010 il Registro SICEP QP sarà abolito e tutti gli iscritti a tale Registro, che siano in regola con i pagamenti delle quote d’iscrizione e che abbiano ottemperato ai Requisiti di “continuità nell’attività” e di “aggiornamento delle competenze”, saranno trasferiti d’ufficio, senza alcun onere né formalità a loro carico, nel Registro SICEP QSM.

B.2 IDENTIFICAZIONE

All’interno del Registro SICEP QSM i professionisti provenienti dal Registro QP saranno inseriti con una numerazione che richiama il Registro di provenienza. Questo avverrà aggiungendo “1000” al numero di origine dal Registro QP.

B.2.1 Durata della Certificazione

La durata della certificazione sarà per tutti quella relativa ai QSM, così come i Requisiti di “continuità nell’attività” e di “aggiornamento delle competenze”, di cui dare evidenza per il Rinnovo (vedere punto 10).

B.2.2 Quote annuali di Mantenimento

Le tariffe delle quote annuali di mantenimento sono sempre state identiche per entrambi i registri; pertanto non cambia nulla nel trasferimento.